

**ALLEGATO – Determinazione del diritto di esazione a bordo**

**I. Servizi su gomma extraurbani:**

- ✓ il massimo del diritto di esazione a bordo è pari al 20% dell'importo del titolo di viaggio, e comunque all'interno dell'intervallo fra € 1,00 e € 2,00 \*, se è rispettata una delle seguenti condizioni:
  - a) presenza di un sistema di bigliettazione elettronica, al più un unico sistema per soggetto giuridico affidatario dei servizi di TPL (potendo un operatore utilizzare anche il sistema prescelto da un altro soggetto \*\*);
  - b) presenza di una biglietteria/rivendita di titoli di viaggio (senza sovrapprezzo) a distanza pedonale di non oltre 300 metri dalla fermata di salita, indicata nella palina della fermata, se la partenza programmata del mezzo è nell'intervallo compreso fra: il 30° minuto successivo all'orario di apertura della biglietteria/rivendita e l'orario della chiusura della stessa biglietteria/rivendita;
  - c) presenza di emittitrici automatiche di titoli di viaggio funzionanti, nell'immediata prossimità fermata di salita, abilitate ai pagamenti elettronici;
- ✓ il massimo del diritto di esazione a bordo, inclusi gli estremi dell'intervallo limite, può essere raddoppiato se è rispettata la condizione a) e almeno una delle altre due condizioni b) o c).

**II. Servizi su gomma urbani:**

- ✓ il massimo del diritto di esazione a bordo è pari al 100% del titolo di viaggio se è rispettata una delle seguenti condizioni:
  - a) presenza di un sistema di bigliettazione elettronica, al più un unico sistema per area urbana;
  - b) presenza di almeno una rivendita di titoli di viaggio per 5.000 abitanti nel Comune, con parere favorevole dell'Amministrazione comunale circa la omogenea distribuzione territoriale delle stesse, e comunque a condizione che il titolo di viaggio abbia validità di almeno 60 giorni;
  - c) presenza di una biglietteria/rivendita di titoli di viaggio (senza sovrapprezzo) a distanza pedonale di non oltre 100 metri dalla fermata di salita, indicata nella palina della fermata, se la partenza programmata del mezzo è nell'intervallo compreso fra: il 20° minuto successivo all'orario di apertura della biglietteria/rivendita e l'orario della chiusura della stessa biglietteria/rivendita;
  - d) presenza di emittitrici automatiche di titoli di viaggio funzionanti, nell'immediata prossimità fermata di salita, abilitate ai pagamenti elettronici;
- ✓ il massimo del diritto di esazione a bordo può essere raddoppiato se è rispettata la condizione a) e almeno una delle altre tre condizioni b), c) o d).

**III. Servizi ferroviari:**

- ✓ il massimo del diritto di esazione a bordo è pari al 50% dell'importo del titolo di viaggio, e comunque all'interno dell'intervallo fra € 2,50 e € 5,00, se è rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di un sistema di bigliettazione elettronica, al più un unico sistema per soggetto giuridico affidatario dei servizi di TPL (potendo un operatore utilizzare anche il sistema prescelto da un altro soggetto);
  - b) presenza di una biglietteria/rivendita di titoli di viaggio (senza sovrapprezzo) all'interno del fabbricato viaggiatori della fermata, se la partenza programmata del mezzo è nell'intervallo compreso fra: il 15° minuto successivo all'orario di apertura della biglietteria/rivendita e l'orario della chiusura della stessa biglietteria/rivendita;
  - c) presenza di una biglietteria/rivendita di titoli di viaggio (senza sovrapprezzo) a distanza pedonale di non oltre 300 metri dalla fermata di salita, adeguatamente indicata all'interno del fabbricato viaggiatori della fermata, se la partenza programmata del mezzo è nell'intervallo compreso fra: il 30° minuto successivo all'orario di apertura della biglietteria/rivendita e l'orario della chiusura della stessa biglietteria/rivendita;
  - d) presenza di emettitrici automatiche di titoli di viaggio funzionanti, all'interno del fabbricato viaggiatori della fermata, abilitate ai pagamenti elettronici;
- ✓ il massimo del diritto di esazione a bordo può essere raddoppiato se è rispettata una fra le condizioni a) o b) e almeno una delle altre tre condizioni.

IV. In tutti i casi, i diritti di esazione applicati devono essere riportati nella carta dei servizi e pubblicati sul sito web dell'operatore, che deve contenere anche l'elenco puntuale dei canali di vendita e della loro localizzazione.

V. In tutti i casi si deve applicare lo stesso arrotondamento previsto per il titolo di viaggio corrispondente.

VI. In tutti i casi il passeggero deve avvisare di essere sprovvisto di biglietto all'atto della salita sul mezzo di trasporto.

---

Più precisamente, il valore massimo applicabile del diritto di esazione a bordo è calcolato come segue:

1. si calcola il 20% dell'importo del titolo di viaggio;
2. se tale importo è compreso fra € 1,00 e € 2,00, esso è il valore massimo;
3. se tale importo è inferiore a € 1,00, il valore massimo è pari a € 1,00;
4. se tale importo è superiore a € 2,00, il valore massimo è pari a € 2,00.

In analogia si procede per i servizi su gomma urbani e ferroviari.

Più precisamente, ciascun soggetto giuridico affidatario di servizi di trasporto pubblico locale può scegliere un unico sistema di bigliettazione elettronica. Lo stesso soggetto, qualora lo ritenga opportuno, per parte dei servizi può usare un sistema differente, ma solo fra quelli scelti da altri soggetti giuridici. La finalità è quella di avere un numero di sistemi al più pari a quello degli operatori.